



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Via Marconi, 11 - CAP 41015 - Centralino: Tel. 059.896.511 - Fax 059.896.590
C.F. 00237070362 - P.IVA 00176690360

CAPITOLATO D'ONERI E DISCIPLINARE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO PLURIENNALE DELL'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA A "CHIOSCO BAR" PRESSO IL PARCO DELLA PACE DI NONANTOLA

L'Amministrazione Comunale di Nonantola intende affidare in concessione l'unità immobiliare adibita a "chiosco-bar", ubicata nel Parco della Pace di Nonantola, quale bene strumentale propedeutico allo svolgimento di attività ricreative-culturali per giovani, bambini ed anziani, anche al fine di prevedere un presidio nell'ambito del Parco, e contestualmente rilasciare un'autorizzazione per l'attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 1 – Oggetto e finalità.

Oggetto della procedura è la concessione temporanea del "chiosco-bar" di proprietà comunale, sito in Nonantola, Parco della Pace, come da planimetria allegata, per un periodo di 6 anni eventualmente prorogabili per altri 6 con decorrenza dalla firma del contratto. La concessione dell'unità immobiliare deve intendersi strumentale allo svolgimento di attività ricreative, culturali per giovani, bambini ed anziani, anche al fine di prevedere un presidio nell'ambito del Parco. Tali attività dovranno essere attuate di concerto con l'Amministrazione Comunale, in base ad un programma concordato con il Comune di Nonantola.

L'unità immobiliare "chiosco-bar" è destinata a pubblico esercizio, pertanto il concessionario potrà effettuare in via complementare attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compatibilmente con la fruizione e l'utilizzo da parte della collettività del Parco pubblico e delle residenze poste nelle immediate vicinanze.

Il soggetto aggiudicatario dovrà altresì rispettare i vincoli specifici disposti dalla stessa Amministrazione e/o da Enti preposti al controllo.

Art. 2 – Soggetti ammessi alla partecipazione.

Sono ammessi a presentare l'offerta i soggetti individuati dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Nel dettaglio, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative, nonché le altre forme aggregative previste dal citato art.45 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 3 – Requisiti necessari ai fini della partecipazione.

I soggetti partecipanti, oltre ad essere regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura per oggetto analogo a quello per cui è disposta la concessione, devono possedere i seguenti requisiti:



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Via Marconi, 11 - CAP 41015 - Centralino: Tel. 059.896.511 - Fax 059.896.590
C.F. 00237070362 - P.IVA 00176690360

1. Avere compiuto il 18° anno di età nel caso di imprenditori individuali o artigiani;
2. essere in possesso di almeno uno dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010;
3. non avere cause ostative all'esercizio dell'attività di vendita e somministrazione di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010;
4. insussistenza delle clausole di esclusione dalla partecipazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
5. non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
6. che la società non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e che non ci siano in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
7. non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinano incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
8. insussistenza di alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi del D.Lgs. 159/2011;

I requisiti professionali di cui al punto 2 deve essere posseduto dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, o in alternativa dall'eventuale persona preposta all'attività di somministrazione.

Nel caso di società, i requisiti di cui ai punti 4, 6, 7 e 8 devono essere posseduti e quindi dichiarati oltre che dal legale rappresentante, anche da tutti i soci in caso di società di persone, da tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice, da tutti i rappresentanti legali e gli amministratori muniti di rappresentanza in caso di società di capitali o altri tipi di società, nonché dall'eventuale preposto.

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno osservare le seguenti condizioni:

- il soggetto che presenta domanda come componente di una società non può presentare ulteriore domanda come impresa individuale. Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di concorrenti che si trovano tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile.
- Qualsiasi variazione dei componenti della società, previo assenso dell'amministrazione comunale secondo quanto espresso negli articoli successivi, sarà ritenuta motivo di decadenza della concessione nel caso in cui i nuovi soci non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 4 – Durata della concessione

La durata della concessione dell'immobile è stabilita in 6 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

La concessione potrà essere prorogata per ulteriori 6 anni con provvedimento espresso del Comune di Nonantola.

Art. 5 – Periodi minimi di apertura

Il concessionario dovrà garantire:

1. un periodo di apertura continuativo (tutti i giorni della settimana) nei mesi da APRILE A SETTEMBRE compresi (sei mesi), con orari minimi di apertura del chiosco per otto ore



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Via Marconi, 11 - CAP 41015 - Centralino: Tel. 059.896.511 - Fax 059.896.590
C.F. 00237070362 - P.IVA 00176690360

giornaliere nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 24.00; in tale periodo non sono consentite chiusure per ferie;

- nei mesi di OTTOBRE, NOVEMBRE E MARZO (tre mesi) un'apertura minima del chiosco di sei ore al giorno per tre giorni la settimana, comprese nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 22.00;

E' facoltà del concessionario estendere l'apertura anche ai restanti mesi dell'anno (da DICEMBRE a FEBBRAIO), compatibilmente con le condizioni meteorologiche e climatiche, con orari minimi di apertura del chiosco compresi almeno tra le 9.00 e le 19.00. A tal fine, il concessionario potrà realizzare attrezzature esterne quali dehors o gazebo chiusi, in ampliamento al chiosco stesso, in accordo con l'Amministrazione Comunale e i servizi competenti.

Eventuali chiusure per ferie, ammesse solo nei mesi da OTTOBRE A MARZO, dovranno essere comunicate all'Amministrazione almeno trenta giorni prima del periodo di chiusura.

Art. 6 – Canone di concessione e opere di adeguamento e completamento

Atteso che la struttura necessita di interventi di manutenzione straordinaria agli impianti elettrici e ai servizi igienici necessari all'utilizzo della stessa conformemente alle prescrizioni di legge e che tali interventi sono stati quantificati in € 30.000,00 come specificato nella Relazione tecnica di consistenza di Nonaginta srl, gli stessi dovranno essere effettuati dal concessionario individuato tramite la presente procedura a propria cura e spese, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e dei servizi competenti per le modalità di intervento.

Tutto ciò premesso, il canone di concessione è fissato in € 1.000,00 annui, aggiornato all'inizio del secondo anno, in base alle variazioni ISTAT nel periodo annuale precedente, nella misura del 100% e così successivamente di anno in anno.

Qualora si proceda alla proroga per i successivi 6 anni, il canone sarà determinato in € 6.000,00 annui, aggiornato all'inizio dell'anno successivo, in base alle variazioni ISTAT nel periodo annuale precedente, nella misura del 100% e così successivamente di anno in anno.

Pertanto, il valore approssimativo della concessione è stabilito in € 72.000,00.

Nel caso in cui il concessionario non provveda alla realizzazione delle opere di ristrutturazione entro i termini previsti dal cronoprogramma per cause oggettive ed indipendenti dalla sua volontà, può essere richiesta una sola volta una proroga motivata.

Trascorso inutilmente il termine pattuito o concesso senza che i lavori siano ultimati come previsto nel cronoprogramma, il concessionario si intenderà inadempiente con conseguente risoluzione del contratto.

Art. 7 – Obblighi e oneri del concessionario.

L'unità immobiliare oggetto della concessione deve essere destinata esclusivamente all'organizzazione di attività ricreative-culturali per giovani, bambini ed anziani, con la possibilità per il concessionario di effettuare in via complementare attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compatibilmente con la fruizione e l'utilizzo da parte della collettività del Parco pubblico e delle residenze poste nelle immediate vicinanze.



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Via Marconi, 11 - CAP 41015 - Centralino: Tel. 059.896.511 - Fax 059.896.590
C.F. 00237070362 - P.IVA 00176690360

Qualora il concessionario decida di provvedere con l'esecuzione di elementi di arredo da giardino e/o gazebo, anche eventualmente provvisti di corpi scaldanti tipo "funghi" o simili, gli stessi dovranno essere utilizzati nel rispetto delle vigenti norme e regolamenti e previo procedimento autorizzativo eventualmente previsto.

Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'allestimento dei locali e delle aree esterne oggetto di concessione; più precisamente egli è tenuto a provvedere:

- Alla progettazione ed all'allestimento delle attrezzature e degli arredi necessari per il funzionamento dei locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, degli spazi per la preparazione dei cibi e degli altri locali, dotando l'esercizio degli arredi e strumenti, delle macchine e dei beni di consumo idonei ad assicurare il perfetto funzionamento del pubblico esercizio, nel rispetto delle norme vigenti;
- Ad eseguire la manutenzione ordinaria della struttura data in concessione e degli impianti ivi presenti, nel rispetto delle vigenti norme e regolamenti e previo procedimento autorizzativo previsto, con particolare riguardo a:
 - ✓ Tinteggiature periodiche;
 - ✓ Pulizia pavimenti, rivestimenti, bagni, vetrate, ecc...;
 - ✓ Pulizia periodica copertura, canali di gronda e pluviali;
 - ✓ Fornitura di materiale di consumo per il corretto funzionamento dei servizi igienici;
 - ✓ Verifiche periodiche e manutenzione costante degli impianti (esclusa la manutenzione straordinaria da usura o eventi imprevisti accidentali);
 - ✓ Svuotamento fosse biologiche;
- Ad eseguire la manutenzione straordinaria delle proprie attrezzature e arredi al fine di garantire la costante funzionalità.

Al termine del contratto, detti arredi e attrezzature resteranno di proprietà del concessionario, fatta salva la possibilità dell'Amministrazione Comunale di Nonantola di acquisirli, attraverso un indennizzo determinato sulla base di una stima compiuta da tecnici incaricati dalle parti. Al termine della concessione, nel caso in cui l'Amministrazione non rilevi il materiale e le attrezzature di proprietà del concessionario, lo stesso si impegna a rimuoverle ripristinando le condizioni iniziali dei locali affidati.

Per quanto riguarda l'area pertinenziale esterna, il concessionario potrà utilizzare gli spazi attrezzandoli con sedie, tavoli, coperture mobili.

A tal fine, il concessionario dovrà provvedere a presentare un progetto di allestimento dell'area e garantire a propria cura e spese almeno le strutture e l'allestimento previsti all'interno del progetto presentato in fase di gara.

Per lo svolgimento dell'attività, l'aggiudicatario dovrà presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP):

- SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 8 della L.R. 14/2003 e succ. modifiche e integrazioni: tale atto non può essere ceduto né a titolo oneroso né a titolo gratuito;
- Notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004 e della determina regionale n. 14738 del 13/11/2013 per l'esercizio dell'attività di somministrazione. La



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Via Marconi, 11 - CAP 41015 - Centralino: Tel. 059.896.511 - Fax 059.896.590
C.F. 00237070362 - P.IVA 00176690360

notifica sanitaria, per la gestione dell'attività, sarà vincolata oltre che alle caratteristiche dei locali, anche alle attrezzature installate a cura del concessionario;

- Pratica relativa all'impatto acustico ai fini dell'acquisizione del nulla osta acustico, qualora il concessionario intenda organizzare intrattenimenti musicali nell'area antistante l'attività.

Al concessionario è richiesto di:

- corrispondere un canone al concedente così come determinato all'atto di aggiudicazione;
- realizzare interventi e lavori necessari per migliorare la ricettività del chiosco: l'acquisto di beni e l'esecuzione degli interventi o dei lavori dovranno essere preventivamente concordati con l'amministrazione Comunale e dovranno essere effettuati entro due mesi dalla data di stipula della concessione;
- rispettare i divieti di somministrazione di bevande alcoliche quanto previsti dalla normativa vigente;
- adottare comportamenti tesi ad evitare l'abuso da parte dell'utenza nell'assunzione di alcolici;
- non installare alcun apparecchio, congegno automatico, semiautomatico o elettronico da intrattenimento o da gioco di abilità che consenta vincite in denaro;
- esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale, regionale e dalle disposizioni comunali vigenti in materia di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande;

Il concessionario dovrà garantire inoltre il pieno e regolare funzionamento dei locali nel rispetto scrupoloso di tutte le leggi e le disposizioni regolamentari del Comune.

In particolare dovrà:

1. garantire la pulizia e l'utilizzo dei servizi igienici appositamente destinati al pubblico negli orari di apertura del chiosco;
2. garantire l'illuminazione esterna durante le ore notturne ai fini della tutela e sicurezza dell'immobile;
3. garantire una buona conduzione dell'attività nel rispetto del decoro e con prevenzione di situazioni di molestia e disturbo della quiete pubblica; Particolare attenzione dovrà essere posta alla corretta gestione dei rifiuti e alla pulizia dell'area esterna, per evitare l'affluenza di animali.

Costituiscono obblighi esclusivi del concessionario, che dovrà provvedervi a propria cura e spese:

- Tutti gli oneri ed i costi riguardanti gli allacciamenti ai pubblici servizi (energia elettrica, gas, acqua, telefono, canone TV, ecc...) nonché tutte le spese relative ai consumi e alla gestione;
- La corresponsione delle imposte, contributi, tasse e tariffe dovute per legge;
- Il rispetto di quanto prescritto dagli enti preposti alla vigilanza ed al controllo con particolare riferimento all'Azienda USL competente, Vigili del Fuoco e ARPAE;
- Garantire una congrua copertura assicurativa relativa alla Responsabilità civile per danni a Terzi.

Art. 8 – Obblighi di collaborazione del concessionario con l'Amministrazione Comunale nell'attuazione delle attività aggregative per famiglie e giovani.



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Via Marconi, 11 - CAP 41015 - Centralino: Tel. 059.896.511 - Fax 059.896.590
C.F. 00237070362 - P.IVA 00176690360

Il concessionario dovrà collaborare con l'Amministrazione Comunale al fine di definire gli aspetti di comune interesse legati allo stato di attuazione del progetto gestionale, ed in particolare lo svolgimento di attività ricreative, culturali, per giovani, bambini ed anziani.

L'Amministrazione Comunale potrà derogare all'orario di chiusura e sulla definizione di eventi che potrebbero arrecare disturbo alla quiete pubblica. Inoltre verificherà gli eventuali casi di mancato rispetto degli accordi adottando i provvedimenti conseguenti.

Gli eventuali eventi musicali che si protrarranno oltre le ore 21.00 saranno soggetti alla preventiva valutazione del Comune di Nonantola.

Al fine di garantire una concreta verifica dell'attuazione dei fini oggetto della presente concessione, il concessionario sarà tenuto ad informare preventivamente (almeno tre giorni lavorativi prima) lo svolgimento di eventi che ha in programma di attuare e che rientrano nel progetto gestionale stesso.

In presenza di più soci gestori, dovrà essere definito un referente unico per i rapporti con l'Amministrazione.

Art. 9 – Obblighi del Comune di Nonantola

Sono a carico del Comune i lavori di manutenzione straordinaria.

L'Amministrazione Comunale, nel caso dei lavori di cui sopra, che rivestano carattere d'urgenza, provvederà alla sospensione dell'attività del pubblico esercizio comunicandolo nel minor tempo possibile al concessionario.

Nel caso di lavori che non rivestano carattere d'urgenza, l'Amministrazione comunale, nei limiti della propria programmazione, valuterà insieme al concessionario i tempi opportuni per l'esecuzione.

Il concessionario non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, miglioria inerenti la struttura che l'Amministrazione intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno.

Art. 10 – Descrizione dell'immobile.

L'edificio, realizzato alla metà degli anni '80 del secolo scorso, presenta una struttura portante in cemento armato ed elementi di tamponamento in vetro e materiale metallico, oltre ad una copertura anch'essa in materiale metallico.

Dalla planimetria allegata alla presente relazione, si può desumere l'impianto triangolare dell'edificio, suddiviso in tre ambienti uniformi per complessivi 52 mq di superficie, di cui 33 mq circa per spazio bar-accoglienza, 16 mq circa per zona preparazione, 3 mq per servizi igienici.

Lo stato di manutenzione dell'edificio, pur nella sua generale sufficienza (soprattutto per quanto riguarda elementi portanti e di copertura, che non presentano particolari criticità), sconta comunque la vetustà dell'edificio e la necessità di procedere ad un generale ammodernamento dello stesso anche in ottemperanza alle attuali normative di settore.

L'immobile è identificato al N.C.E.U. del Comune di Nonantola al foglio 44, mappale 188, subalterno 2 – Vedi planimetria catastale, inquadramento catastale, piante e sezioni allegate.

Art. 11 – Controlli e verifiche



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Via Marconi, 11 - CAP 41015 - Centralino: Tel. 059.896.511 - Fax 059.896.590
C.F. 00237070362 - P.IVA 00176690360

Fatte salve le competenze degli organi statali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di Legge, la gestione del chiosco, l'organizzazione di attività e la erogazione dei servizi ad essa riconducibili sono soggetti al controllo del Comune di Nonantola.

Il Comune di Nonantola potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza della attività svolta dal concessionario alle disposizioni contenute nel presente Capitolato, l'osservanza delle clausole contenute nei documenti di gara e l'applicazione puntuale delle tariffe.

Al riguardo, il Comune di Nonantola ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare la struttura (locale, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento in sostituzione del concessionario e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e di convenzione.

E' comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati del Comune osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività operative.

Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al concessionario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica, ferma restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del gestore, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato al Comune di Nonantola.

Il Comune di Nonantola e il concessionario verificheranno congiuntamente e periodicamente l'andamento organizzativo, nonché lo stato di manutenzione della struttura e delle attrezzature connesse.

Art. 12 – Disposizioni in materia di sicurezza

Competono al concessionario, che se ne assume la piena responsabilità, tutti gli adempimenti e obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 in merito all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, e dei presidi necessari ad ottemperarvi, nonché di disporre adeguati controlli sanitari sul personale.

Art. 13 – Divieto di sub-concessione

E' fatto tassativo divieto di sub-concessione anche parziale e sotto qualsiasi forma o di cessione, in tutto od in parte, della convenzione da parte della concessionaria a pena di decadenza immediata della convenzione stessa, in suo danno.

In caso di infrazione alle norme di cui al presente atto, commessa da sub-concessionario e/o concessionario occulti, unico responsabile verso il Comune di Nonantola e verso i terzi sarà esclusivamente la concessionaria.

Art. 14 – Inadempienze, recesso e decadenza dalla concessione

Il Comune di Nonantola potrà recedere in qualunque momento dal contratto oggetto della concessione per i seguenti motivi:

- reiterato (più di tre volte segnalate per iscritto da terzi o accertate dal Comune di Nonantola) mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura, senza motivazione adeguata;
- arbitrario abbandono, da parte del concessionario, del chiosco-bar di proprietà comunale;



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Via Marconi, 11 - CAP 41015 - Centralino: Tel. 059.896.511 - Fax 059.896.590
C.F. 00237070362 - P.IVA 00176690360

- grave inadempimento e/o reiterate (almeno due volte documentate) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui al presente capitolato;
- alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, della destinazione di uso delle strutture stesse;
- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione oltreché la mancata reintegrazione delle dotazioni, ecc.;
- mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture oggetto della concessione;
- frode a danno del Comune di Nonantola e/o di altri Enti pubblici;
- danni arrecati ai fruitori del chiosco e ai beni di proprietà del Comune di Nonantola derivanti da dolo o colpa grave;
- gravi irregolarità accertate nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato;
- accertate dichiarazioni mendaci o resoconti non veritieri;
- dichiarazioni del concessionario, in qualsiasi forma espresse, in danno dell'immagine del Comune di Nonantola, nell'ambito delle attività previste dal contratto;

Il Comune di Nonantola potrà inoltre invocare la risoluzione del contratto per:

- insolvenza o fallimento del concessionario o i suoi aventi causa;
- gravi e ripetute contravvenzioni alla disciplina igienica sanitaria e di sicurezza degli impianti;
- contravvenzioni al divieto di subconcessione;
- mancata presentazione della polizza assicurativa;
- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, Informazioni interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011 smi recante "Codice delle leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia", a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13/08/2010, n. 136, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse.

Art. 15 – Criteri di aggiudicazione e attribuzione punteggi.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in base a:

- elementi qualitativi
- elementi quantitativi

secondo i criteri di seguito descritti.

L'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l'attribuzione di punteggi (da parte della Commissione giudicatrice nominata dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte fissato nel presente bando) agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa.

La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai seguenti elementi:

- valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA): punti massimi 70;
- valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA): punti massimi 30.

La valutazione verrà effettuata in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva incidenza:



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Via Marconi, 11 - CAP 41015 - Centralino: Tel. 059.896.511 - Fax 059.896.590
C.F. 00237070362 - P.IVA 00176690360

OFFERTA TECNICA (elementi qualitativi)	Punteggio massimo 70 punti
A) PROGETTO DI GESTIONE	punteggio max. 45
<p>Il progetto di gestione sarà valutato con riferimento ai seguenti criteri:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>-modalità organizzative e di conduzione delle attività ricreative-culturali in particolare per giovani, bambini ed anziani (sarà dato valore alla predisposizione di un calendario delle iniziative ricreative, culturali e ludiche riservate ad ogni fascia di età ma in particolare a giovani, bambini e anziani che l'operatore intende realizzare nell'area avuta in concessione, anche in sinergia con altri soggetti interessati a progetti ed esperienze di vivibilità del Parco, quali ad esempio gruppi folkloristici locali, associazioni del volontariato, ONLUS ecc.).</p></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"><p>piano delle manutenzioni ordinarie: organizzazione del servizio di pulizia dell'area esterna e articolazione, completezza e livelli di dettaglio del piano di manutenzione ordinaria dei locali, nonché del piano (frequenza e modalità) di effettuazione delle pulizie dei locali, ecc....;</p></div>	<p style="text-align: center;">Max. 25 punti</p> <p style="text-align: center;">Max. 20 punti</p>
B) PROGETTO ALLESTIMENTO	punteggio max. 25
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>UTILIZZO E ALLESTIMENTO ESTERNO</p><p>-Realizzazione di interventi e lavori necessari per migliorare la ricettività del chiosco;</p><p>-installazione di attrezzature esterne quali dehoors e/o gazebo, arredamento area esterna con sedie, tavoli, coperture mobili;</p><p>-proposte migliorative rispetto a quelle previste nel capitolato, ritenute coerenti e adeguate rispetto al progetto complessivo (forniture che non alterino la sostanza oggetto del capitolato ma siano complementari, es.fioriture, arredo urbano, panchine, giochi per bambini ecc.);</p></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"><p>UTILIZZO E ALLESTIMENTO INTERNO</p><p>- Progettazione ed all'allestimento delle attrezzature e degli arredi necessari per il funzionamento dei locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, degli spazi per la preparazione dei cibi e degli altri locali, dotando l'esercizio di arredi e strumenti, macchine e dei beni di</p></div>	<p style="text-align: center;">Max. 15 punti</p>



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Via Marconi, 11 - CAP 41015 - Centralino: Tel. 059.896.511 - Fax 059.896.590
C.F. 00237070362 - P.IVA 00176690360

consumo idonei ad assicurare il perfetto funzionamento del pubblico esercizio;	Max 10 punti
OFFERTA ECONOMICA (elementi quantitativi)	Punteggio massimo 30 punti
CANONE DI CONCESSIONE OFFERTO: assegnazione punteggio all'offerta con la maggior percentuale di rialzo rispetto ai canoni a favore dell'Amministrazione posti a base di gara	Percentuale di aumento rispetto ai 1000,00 € annuali e ad i 6000,00 € annuali come meglio specificato all'articolo 6

Il progetto tecnico dovrà consistere in un elaborato di complessivi massimi 8 fogli (formato, A4, carattere arial 11, interlinea 1,15). Le pagine successive alle 8 prescritte non saranno valutate dalla commissione. Sono ammessi allegati tecnici. Il progetto tecnico deve essere sottoscritto in ogni pagina.

Il progetto va strutturato in modo tale da consentire alla Commissione, in modo chiaro, la valutazione dei criteri e dei subcriteri sopra indicati.

Attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi:

La valutazione delle offerte tecniche presentate sarà effettuata dalla Commissione Tecnica Giudicatrice, in successive sedute riservate, la quale procederà all'attribuzione dei relativi punteggi ed alla formazione di una graduatoria provvisoria per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, applicando il metodo aggregativo-compensatore.

L'attribuzione dei punteggi agli elementi di natura qualitativa verrà effettuata attraverso l'assegnazione di un coefficiente variabile tra 0 e 1, attribuito discrezionalmente dai singoli commissari sulla scorta dei seguenti giudizi:

Criterio motivazionale	Valutazione discrezionale	Coefficiente
Individuato per ogni singolo elemento	Nessuna proposta/insufficiente / non migliorativa	0
	Pochi effetti positivi	0,1
	Mediocri effetti positivi	0,2
	Appena accettabile	0,3
	Accettabile	0,4
	Significativa	0,5
	Discreta	0,6
	Buona	0,7
	Ottima	0,8
	Eccellente	0,9
	Perfetta	1



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Via Marconi, 11 - CAP 41015 - Centralino: Tel. 059.896.511 - Fax 059.896.590
C.F. 00237070362 - P.IVA 00176690360

Sulla base dei coefficienti di valutazione attribuiti a ciascun elemento da parte dei Commissari, si procede al calcolo dei coefficienti definitivi nel seguente modo: si calcola la media dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento da ogni Commissario.

I punteggi, assegnati ad ogni concorrente in base agli elementi indicati nella lettera di invito, saranno calcolati moltiplicando i predetti coefficienti definitivi per i rispettivi pesi previsti per gli elementi di valutazione.

La formula adottata è:

$$C(a) = \Sigma n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente, variabile da 0 a 1, della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i);

Σn = sommatoria dei punteggi assegnati (n = numero totale dei requisiti).

Nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano valutate dalla Commissione Tecnica Giudicatrice peggiorative o comunque non migliorative e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici, ed in particolare, sullo specifico criterio di valutazione.

Qualora non fosse possibile operare il giorno stesso dell'apertura delle buste, ai concorrenti verrà data preventiva comunicazione con preavviso di almeno 1 ora, a mezzo posta certificata del giorno e dell'orario di apertura in seduta pubblica dell'Offerta economica. La comunicazione verrà inviata all'indirizzo PEC e mail indicato dai concorrenti nell'istanza di partecipazione. Salvo questa ipotesi, qualora la Commissione non necessiti di un rinvio per la valutazione delle offerte economiche, le buste stesse saranno aperte il giorno stesso dell'apertura della buste amministrativa e della busta contenente l'offerta tecnica, dopo la valutazione dei rispettivi contenuti.

Pertanto, nel corso di tale seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti relativamente alla valutazione dei progetti tecnici e procederà, quindi, all'apertura dell'OFFERTA ECONOMICA, attribuendo il relativo punteggio.

Attribuzione dei punteggi per i criteri quantitativi

Verrà attribuito il punteggio massimo al concorrente che formulerà l'offerta economica con la maggior percentuale di rialzo rispetto ai canoni a favore dell'Amministrazione posti a base di gara come meglio specificati all'art. 6 del presente Capitolato.

Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio determinato in proporzione al rapporto tra l'offerta proposta e l'offerta più alta, secondo la seguente formula:

$$X=30*(PO/PI)$$



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Via Marconi, 11 - CAP 41015 - Centralino: Tel. 059.896.511 - Fax 059.896.590
C.F. 00237070362 - P.IVA 00176690360

Dove:

X= punteggio totale attribuito al singolo concorrente

PO= percentuale offerto

30= punteggio massimo attribuibile

PI= percentuale più alto

Sono ammesse esclusivamente offerte economiche in aumento, a pena di esclusione dalla gara.

La concessione del Chiosco Bar verrà aggiudicata al/i soggetto/i che avrà/anno ottenuto il maggior punteggio.

Qualora si dovesse verificare parità di punteggio, la concessione verrà aggiudicata al soggetto che avrà presentato la miglior offerta qualitativa.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso venisse presentata una sola offerta, purché ritenuta congrua e d'interesse.

Le offerte verranno esaminate da una commissione appositamente nominata dal Responsabile competente alla data di presentazione delle stesse.

Il punteggio complessivo (massimo 100 punti) sarà dato dalla somma dei singoli punteggi attribuiti.

La concessione del chiosco bar verrà aggiudicata al soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio.

Qualora si dovesse verificare una parità di punteggio, la concessione verrà aggiudicata al soggetto che avrà presentato il miglior progetto di allestimento.

Il Comune di Nonantola si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Il Comune si riserva altresì la facoltà di aggiudicare la concessione anche qualora pervenga o sia ammessa un'unica offerta, purché ritenuta idonea, congrua, conveniente e, comunque, rispondente alle esigenze dell'amministrazione stessa.

In tal caso la commissione non attribuirà nessun punteggio ma procederà soltanto alla verifica della conformità dell'offerta nonché alla sua congruità relativamente al presente bando ed ai criteri di valutazione presenti

La formazione della graduatoria

Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, la stessa determina, per ogni offerta, il dato numerico finale atto ad individuare l'offerta migliore.

La Commissione, a seguito dell'attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente. La proposta di aggiudicazione della gara in oggetto sarà dichiarata a favore dell'offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell'Ente e non sarà restituita.

Art. 16 - Garanzia provvisoria e definitiva

Garanzia provvisoria

L'offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria ex art. 93 D.Lgs. 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara.



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Via Marconi, 11 - CAP 41015 - Centralino: Tel. 059.896.511 - Fax 059.896.590
C.F. 00237070362 - P.IVA 00176690360

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità aziendale.

In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione del sistema di qualità aziendale sia posseduta dal consorzio.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Via Marconi, 11 - CAP 41015 - Centralino: Tel. 059.896.511 - Fax 059.896.590
C.F. 00237070362 - P.IVA 00176690360

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Garanzia definitiva

L'aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell'art. 103, comma 1 D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione della concessione.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Via Marconi, 11 - CAP 41015 - Centralino: Tel. 059.896.511 - Fax 059.896.590
C.F. 00237070362 - P.IVA 00176690360

secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

Art. 17 - Assicurazioni

La concessionaria, prima della sottoscrizione del contratto, ha l'obbligo di stipulare con apposita compagnia assicuratrice e di mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata della concessione, suoi eventuali rinnovi o proroghe, una congrua copertura assicurativa contro i rischi di:

1. Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per i danni cagionati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata;

Tale copertura RCT dovrà avere un massimale per sinistro, e per danni a persone o a cose, non inferiore ad € 1.500.000,00 e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande;
- conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose di terzi in consegna e/o custodia, o delle quali l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis, e 1786 del C.C.;
- danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;

2. Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (intendendosi per tali anche i soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non), dei quali il concessionario si avvalga per l'espletamento delle attività oggetto della presente concessione nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro ed **€ 1.000.000,00** per persona.

Inoltre il Concessionario si impegna a rinunciare a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune di Nonantola per danni a beni di proprietà del Concessionario stesso, da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell'ambito delle polizze da esso



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Via Marconi, 11 - CAP 41015 - Centralino: Tel. 059.896.511 - Fax 059.896.590
C.F. 00237070362 - P.IVA 00176690360

eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune di Nonantola per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.

Copia delle polizze assicurative deve essere trasmessa al Comune di Nonantola al momento della sottoscrizione della concessione.

Art. 18 – Cause di esclusione dalla procedura di gara:

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l'affidamento della concessione oggetto della presente lettera di invito tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni della lettera di invito, per cui non sia utilizzabile il soccorso istruttorio, in particolare:

cause di esclusione senza che sia necessaria l'apertura del plico principale:

- 1) ritardo nella presentazione dell'offerta che risulti pervenuta oltre l'ora e il giorno stabiliti;
- 2) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
- 3) in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- 4) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;

cause di esclusione dopo l'apertura del plico principale e prima dell'apertura delle buste A e B:

- 1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
- 2) in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- 3) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;

cause di esclusione dopo l'apertura dei plichi:

- 1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
- 2) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
- 3) per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, quest'ultimi non sanabili con il soccorso istruttorio.

L'inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.

Art. 19 – Informativa Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti – sensibili e non sensibili - verranno utilizzati dal **COMUNE DI NONANTOLA**, esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento di gara. In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento. Titolare del trattamento dei dati, per la fase di gara è l'Unione comuni del Sorbara; responsabile del trattamento dei dati è il dott. Stefano Sola. Titolare del trattamento dei dati, per la fase di affidamento e gestione convenzione è il Comune di Nonantola; responsabile del trattamento dei dati è il dott. Luigino Boarin.



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Via Marconi, 11 - CAP 41015 - Centralino: Tel. 059.896.511 - Fax 059.896.590
C.F. 00237070362 - P.IVA 00176690360

I dati non saranno oggetto di diffusione.

Art. 20 – Accesso agli atti e divieto di divulgazione

Salvo quanto espressamente previsto nel D.Lgs. n.50/2006, in particolare all'art.53, il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990. I richiedenti pertanto hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/1990, fatta salva la possibilità da parte dei concorrenti di escludere da tale accesso, indicandolo esplicitamente nella documentazione di gara, le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. È fatto salvo quanto previsto dall'art.53, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo.

Art. 21 – Procedure per eventuale ricorso alla procedura di gara:

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia Romagna.

I ricorsi possono essere notificati all'Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell'informativa. In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l'art. 120 del D.Lgs. 104/2010.

ART. 22 – Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

Per la presente procedura il responsabile unico del procedimento è il dott. Luigino Boarin.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Luigino Boarin